

Avv. Vittoria Romaniello
Via V. Faustini, 2, 29017, Fiorenzuola d'Arda (PC)
Tel. 0523.247670 - Fax. 0523.1613081
Pec vittoria.romaniello@ordineavvocaticp.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla Procedura di

Piano di Liquidazione ex art. 14 ter c.3 L. 3/2012

Nell'interesse del Signor

Rolando NASTI (C.F. NSTRND55S12F693I), nato a Montoro Inferiore (AV) il 12.11.1955 e residente in Rescaldina (MI) in via Piave n. 17 sc. H, int. I, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Romaniello (C.F. RMNVTR79S48L628S) del Foro di Piacenza, con la quale elettivamente domicilia, ai fini del presente procedimento, presso lo studio di quest'ultima, in Via Valente Faustini n.2, Fiorenzuola d'Arda (PC), giusta procura in atti.

Si dichiara, fin da ora, di voler ricevere ogni comunicazione e avviso di cancelleria, ai sensi di legge, al seguente nr di fax 0523.1613016 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata vittoria.romaniello@ordineavvocaticp.it

PREMESSO

- Che il ricorrente ha, conformemente al dettato normativo, presentato istanza per la nomina di un gestore, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- Che l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) delle Camere di Commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia e Varese, all'esito di tale domanda, ha nominato quale Gestore della Crisi il dott. Ernesto Gussoni, che ha accettato l'incarico conferito (doc. 1);
- Che sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'art. 6, comma 1, L. 3/12, essendo il ricorrente persona fisica pertanto non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali;
- Che sussiste, altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L. 3/12, in quanto la stessa parte ricorrente, si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile;
- Che, in ogni caso, l'art. 7, comma 1, L. 3/12, prevede espressamente che *"Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei*



crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni";

- Che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della medesima legge;
- Che successivamente alla nomina del suddetto gestore, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano, sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta, riscontrante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni;

Tutto ciò premesso l'istante, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

DEPOSITA

A norma dell'art. 14-ter L. n.3/2012, domanda di liquidazione dei beni di cui è proprietario, al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione.

I. PREMESSA: STORIA DEL RICORRENTE

Il signor Nasti Rolando risiede Rescaldina (MI) in via Piave n. 17 sc. H, int. I. Il Sig. Amanuel Bereket, anche se sul certificato di residenza risulta ancora risiedere con il sig. Nasti, in realtà, da circa un anno, è residente in Germania ed il Comune di Rescaldina è in attesa che il Consolato mandi il modulo Cons 01 post-ricezione iscrizione Aire.

L'esponente è pensionato dal 30/12/2018, dopo essere stato fino a tal data dipendente del Comune di Milano, con uno stipendio di circa 1.500,00 euro mensili. L'importo mensile della pensione è pari a circa 1.500,00 euro.

La situazione di sovraindebitamento dell'istante nasce in seguito ad alcuni investimenti sbagliati fatti dall'esponente nel tentativo di avviare un'attività in Gambia. Purtroppo, il paese in questione è stato turbato da eventi politici interni che, oltre a deprimere gli investimenti in loco, ha reso impossibile qualunque tentativo di rientrare in possesso del proprio investimento, per finanziare il quale il sig. Nasti dapprima utilizzò i propri risparmi ed in seguito chiese anche dei finanziamenti, per consolidare i quali chiese, e ottenne, un mutuo ipotecario da parte di Unicredit Banca. Malgrado ciò il ricorrente è stato costretto a chiedere nuovi finanziamenti per far fronte alle quotidiane esigenze di vita, finendo in una spirale che lo ha portato all'attuale stato di sovraindebitamento.



II. SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL RICORRENTE

Per rendere più agevole la valutazione della proposta si riportano le tabelle con l'elenco del patrimonio del sig. Nasti e l'elenco dei passivi accertati.

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

DESCRIZIONE DEL BENE	POSSESSO	VALORE DI LIQUIDAZIONE STIMATO
U.I. IN COMUNE DI RESCALDINA (MI) sottoposto ad esecuzione imm. N. 592/18 Trib. Busto Arsizio	1/1	75.000,00
VIA PIAVE 17		
CATASTO FABBRICATI		
FOGLIO 8		
PARTICELLA 328		
SUB 4		
CAT A/2		
U.I. IN COMUNE DI RESCALDINA (MI) sottoposto ad esecuzione imm. N. 592/18 Trib. Busto Arsizio	1/1	15.000,00
VIA PIAVE 17		
CATASTO FABBRICATI		
FOGLIO 8		
PARTICELLA 329		
SUB 138		
CAT C/6		
3 LOTTI DI TERRENO IN PARAGUAY DISTRETTO DI ITAUGUA	1/1	0,00
FRAZIONE "SOL DE ITAUGUA"		
LOTTI N. 14, 15 e 16. MQ 373,72		
CERTIFICATO CATASTALE N.149.020		
AZIONI SOCIETA'RB COMPANY LDT - GAMBIA	50/100	0,00
TOTALE		90.000,00

AAZ VA

VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

NOMINATIVO CREDITORE	TIPOLOGIA DEBITO	SOMMA DOVUTA
UNICREDIT SPA	MUTUO IPOTECARIO N.4491176	€ 80.334,17
	FINANZIAMENTO N.4298867 e scoperto conto corrente	€ 17.595,77
INTESA SANPAOLO SPA	FINANZIAMENTO N.2846751/PP FINANZIAMENTO N.2222558/PP SCOPERTO C/C n.1000/5337	€ 43.905,13
BANCA IFIS SPA	CARTA DI CREDITO AGOS N.*6560 CEDUTA A BANCA IFIS	€ 3.732,86
ITALCAPITAL SRL	CARTA DI CREDITO FINDOME- STIC N.10070106726220 CE- DUTA A ITALCAPITAL	€ 2.629,63
VIVIBANCA (TERFINANCE SPA)	FINANZIAMENTO N.31553 CQS 266€/MESE FINANZIAMENTO N.31555 de- lega 265€/MESE	€ 9.899,90
EUROSERVICE SPA (DA TELECOM ITALIA SPA)	UTENZA 331578179	€ 154,00
CONDOMINIO "I GIARDINI DI MANGRATE"	SPESE CONDOMINIALI AR- RETRATE "I GIARDINI DI MANGRATE"	€ 1.260,60
SIGNORA CONSIGLIA NASTI (SORELLA)	PRESTITO	€ 15.000,00
	TOTALE	€ 174.512,06

DEBITI SORTI NEL CORSO DELL' ATTUALE PROCE- DURA	
OCC e Gestore Dott. Ernesto Gussoni	5.981,53
Piano Debiti S.r.l.	3.200,00
Avv. Vittoria Romaniello	2.312,00
TOTALE	11.493,53

III. DISPONIBILITA' PATRIMONIALE

Il sig. Nasti Rolando non dispone di liquidità di conto corrente utilmente impiegabile nell'ambito del presente Piano.

La procedura di liquidazione verrebbe finanziata dalla vendita delle proprietà dell'istante, come sopra elencate.

Ulteriore reddito ed unica fonte di sostentamento del sig. Nasti proviene dalla pensione mensile, di circa 1.500,00 euro, oltre al quinto del trattamento di fine servizio che il ricorrente riceverà entro la fine del 2019.

La pensione potrà essere destinata a parziale soddisfo dei creditori nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo, indicati dal giudice.

A tal proposito, nei successivi paragrafi, verranno elencate le spese occorrenti al nucleo familiare del debitore, che ammontano ad € 1.300,00.

Le disponibilità reddituali del sig. Nasti dovrebbero corrispondere a circa € 1.500,00 mensili.

Pertanto, a meno di diversa indicazione del giudice adito e previa apertura della procedura di liquidazione, potrà essere messa a disposizione del ceto creditorio una quota mensile di € 200,00 circa per la durata di 4 anni.

L'importo reddituale mensile è stato individuato in funzione, prevalentemente, delle componenti ordinarie del reddito, senza dunque considerare le mensilità aggiuntive, ulteriori componenti straordinarie.

IV. SITUAZIONE DEBITORIA

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro **174.512,06** (oltre spese dei professionisti che hanno seguito il presente accordo), come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

V. LE SPESE OCCORRENTI AL MANTENIMENTO

Non sarà messa a disposizione del Piano di Liquidazione la quota del reddito occorrente al sostentamento quotidiano del debitore e del suo nucleo familiare.

Dette spese, in base a quanto dichiarato dal debitore, ammontano ad € 1.300,00 circa.

Di seguito si fornisce un dettagliato riepilogo delle spese correnti, quantificate dal debitore:

RE VR

ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA	
SPESE DI SOSTENTAMENTO	IMPORTO MENSILE
Alimentari e materiali per pulizia	€ 400,00
Abbigliamento e calzature	€ 75,00
Spese per utenze (luce, gas, tassa rifiuti, telefono)	€ 180,00
Spese trasporto	€ 20,00
Spese mediche	€ 75,00
Spese per affitto futuro	€ 550,00
TOTALE	€ 1.300,00

VI. PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI -PREVISIONE DEI RISULTATI DELLA LIQUIDAZIONE

La proposta presentata si basa sullo schema liquidatorio con cessione dei beni, costituiti dagli immobili su individuati, dal quinto del TFS, e dalle quote di pensione stimate in circa € 200,00 mensili per la durata temporale di 4 anni dalla data di ammissione alla procedura della crisi oggetto della presente istanza.

In relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e alla capacità reddituale dell'istante, si riporta di seguito una proposta di Piano di Liquidazione.

Per quanto riguarda le entrate si riporta un quadro riassuntivo, contenente la previsione del valore di realizzo di vendita degli immobili e il reddito messo a disposizione della procedura nei 4 anni.

Valore di realizzo stimato del patrimonio immobiliare	€ 90.000,00
Reddito a disposizione della procedura Dirivante dalla quota pensione mensile, tredicesima mensilità per 4 anni e 1/5 del TFS stimato così suddiviso: - Quota pensione mensile di € 200,00 per 4 anni pari ad € 9.600,00	€ 24.329,36

✶ VR

- Quota tredicesima per 4 anni pari ad € 5.529,36 (ossia € 1.382,34 x 4)	
- Quota di 1/5 del TFS stimato in € 9.200,00	

Il totale delle entrate presumibili, relative alla procedura, in caso di vendita dell'immobile alla somma di € 90.000,00, è pari ad € 114.329,36.

Di seguito tabella di possibile soddisfazione dei creditori:

Classe Prededuzione	11.493,53	11.493,53	100%
OCC e Gestore	5.981,53	5.981,53	100%
Piano Debiti S.r.l.	3.200,00	3.200,00	100%
Avv. Vittoria Romaniello	2.312,00	2.312,00	100%
Classe Privilegiati	80.334,17	80.334,17	100 %
Unicredit Spa (mutuo ipotecario)	80.334,17	80.334,17	100%
Classe Chirografi	94.177,89	22.501,66	23,89%
Unicredit Spa	17.595,77	4.203,63	23,89%
Intesa San Paolo	43.905,13	10.488,93	23,89%
Banca Ifis	3.732,86	891,78	23,89%
Italcapital srl	2.629,63	628,21	23,89%
Vivibanca (Terfinance Spa)	9.899,90	2.365,08	23,89%
Euroservice Spa (Telecom Italia)	154,00	36,79	23,89%
Condominio "I Giardini di Mangrate"	1.260,60	301,15	23,89%
Consiglia Nasti	15.000,00	3.583,50	23,89%

VII. SULL'ARREDO DELL'IMMOBILE DEL DEBITORE

Di seguito l'elenco dei beni mobili presenti nell'appartamento di proprietà del debitore.

Trattasi di mobile di modico valore, acquistati tra gli anni 2000/2002, che si ritiene dover escludere dalla presente liquidazione del patrimonio in quanto, dato il suo valore irrisorio, l'eventuale vendita graverebbe soltanto sui costi della procedura senza alcun vantaggio per i creditori.

ELENCO ARREDI CASA NASTI ROLANDO	
1	N.1 MOBILE INGRESSO
2	N.1 CUCINA componibile con tavolo e sedie
3	N. 1 DIVANO E N. 1 POLTRONA
4	N.1 TELEVISIONE E RELATIVO MOBILETTO
5	N.1 MOBILETTO ANTIBAGNO
6	N.1 SPECCHIO BAGNO E N. MOBILETTO BAGNO
7	N.1 MOBILE LIBRERIA SALA
8	N. 1 MOBILE AD ANGOLO SALA
9	N.1 CAMERA DA LETTO COMPOSTA DA LETTO, ARMADIO, TAVOLINO
10	N.3 TELE E N.1 STAMPA

VIII. SULLO STRALCIO DELLA CESSIONE DEL QUINTO

Per mero scrupolo difensivo si evidenzia che il la cosiddetta "cessione del quinto" altro non è che un mutuo chirografario di lavoratori subordinati e pensionati il cui rimborso avviene tramite il versamento di una quota degli emolumenti mensili del datore di lavoro/ente previdenziale direttamente all'istituto creditizio e in quanto tale deve essere soddisfatto secondo l'ordine di ripartizione proposto, in virtù del principio della par condicio creditorum.

Con questo strumento di finanziamento il cedente non intende privarsi della titolarità del credito ma vuole meramente legittimare il cessionario alla riscossione del credito stesso, conferendo mandato al terzo ceduto (datore di lavoro/ente previdenziale) a prelevare mensilmente dai propri emolumenti una somma equivalente alla rata oggetto di cessione ed a versare tale somma alla mutuante, senza interruzione alcuna e fino alla completa estinzione del debito.

Si tratta, pertanto, di una delegazione a riscuotere piuttosto che di una cessione del credito come, invece, previsto nei contratti che gli istituti creditizi fanno sottoscrivere ai propri clienti.

Secondo quanto ormai ritenuto pacifico in giurisprudenza, inoltre, in ogni caso detti finanziamenti non sono in alcun modo privilegiati, in quanto si limitano ad attuare una garanzia atipica senza alcuna costituzione di privilegio, non essendovi disposizione di legge che li consideri come causa produttiva di privilegio (cfr. Cass. Civ. 30 maggio 1960 n. 1398).

Inoltre, dalla lettura delle recenti pronunce in materia, pare essere ritenuto come pacifico il principio secondo il quale alla Procedura di Composizione della Crisi sono ammissibili anche i crediti garantiti dalla cessione del quinto della retribuzione/pensione (cfr. decreto di omologa di un Piano del Consumatore del 15 febbraio 2017, pubblicato il 20 febbraio 2017, con il quale il Tribunale di Livorno si è allineato ai precedenti di Torino, Siracusa e Pistoia, ribadendo l'ammissibilità del principio).

Il Tribunale di Livorno, infatti, richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sezione III, 17 gennaio 2012 n. 551 e Cass. Civ. 31 maggio 2005 n. 17590) ha affermato che "...il credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla finanziaria è un credito futuro che, quindi, sorge solo al momento in cui viene maturato il diritto di percepire il relativo rateo mensile" e che, "ritenere il contratto di cessione del quinto dello stipendio/pensione opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l'effetto sospensivo delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10, comma 2, lett. C). Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (ed, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti".

La cessione del quinto della retribuzione/pensione viene assimilata, dunque, ai contratti di cessione di crediti futuri, che dispiegano un'efficacia meramente obbligatoria sino a quando il credito non viene ad effettiva esistenza con la conseguenza che i crediti futuri restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, ammissibili alla procedura di sovraindebitamento che sospende l'efficacia dell'avvenuta cessione (con effetto risolutivo al momento dell'omologa del Piano medesimo) al pari di quanto accade con riferimento alle procedure esecutive già pendenti, secondo le norme di legge.

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, inoltre, altro non è che una procedura concorsuale con la conseguenza che ad essa si applicherebbero per analogia le norme previste dalla normativa sul concordato preventivo e sul fallimento, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 169 bis L.F. A ciò si aggiunga, altresì, la circostanza che la normativa stessa del sovraindebitamento, quando parla dei crediti che non possono essere falciati, non ricomprende quelli derivanti da cessione di quote di stipendio/pensione (in punto cfr. Tribunale di Pistoia 23 febbraio 2015; Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Rosa Servarolo, 27 dicembre 2013).

Si evidenzia, altresì, come la volontà del Legislatore sia chiara in tal senso, ovvero prevedere lo stralcio delle cessioni del quinto. Infatti, la Legge n.155/2017, che ha apportato modifiche alle procedure di sovraindebitamento, ha previsto all'art. 67 "Procedura di ristrutturazione dei debiti",

al comma 3, "La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio [...]".

IX. ATTENDIBILITA' DEL PIANO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'attendibilità dei dati del ricorrente è confermata nella relazione ex art. 14 ter L.n. 3/2012, redatta dal Dott. Gussoni, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.

X. CONCLUSIONI

In base a quanto in precedenza descritto, il Sig. Nasti Rolando, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, fa istanza che prevede la soddisfazione dei crediti mediante la liquidazione del patrimonio.

Trattandosi di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14-undecies L. n. 3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del Piano.

Tutto ciò premesso, **Rolando NASTI** (C.F. NSTRND55S12F693I), nato a Montoro Inferiore (AV) il 12.11.1955 e residente in Rescaldina (MI) in via Piave n. 17 sc. H, int. I, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

La liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Legge n.3/2012 e che, conseguentemente, l'Ill.mo Tribunale Adito Voglia:

- 1) Dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione di tutti i beni del debitore, nominando un liquidatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 3) disporre, altresì, la sospensione di tutte le trattenute, contro cessione del quinto e deleghe di pagamento, in essere sulla pensione del sig. Nasti Rolando;
- 4) autorizzare l'istante all'utilizzo dei beni immobili, mobili e beni mobili registrati, facenti parte del patrimonio da liquidare, fino alla vendita dei beni a terzi e, conseguentemente, autorizzare


l'istante, unitamente al proprio nucleo familiare, ad abitare nell'immobile di proprietà fino alla vendita;

- 5) disporre, altresì, l'esclusione dal patrimonio da liquidare, del mobilio presente nell'immobile di proprietà dell'istante per i motivi di cui in premessa;
- 6) fissare i limiti di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. B) L. n.3/2012;
- 7) ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti.

Si allegano:

- 1) Provvedimento di nomina gestore;
- 2) Relazione particolareggiata, Dott. Gussoni, contenente le informazioni indicate nell'art. 14-ter, comma 3, Legge n.3/2012;
- 3) Elenco di tutti i creditori del debitore, con l'indicazione delle somme dovute;
- 4) Inventario di tutti i beni del debitore, recante la specifica indicazione sul possesso di ciascun immobile o mobile;
- 5) Elenco atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;
- 6) Dichiarazione sostitutiva assenza di atti in frode;
- 7) Dichiarazione dei redditi degli ultimi 5 anni;
- 8) Elenco delle spese necessarie al sostentamento del ricorrente e della famiglia;
- 9) Certificato di stato di famiglia del ricorrente.
- 10) Visura catastale;
- 11) Visura negativa Pra;
- 12) Centrale rischi;
- 13) Crif;
- 14) Visura negativa lista cartelle Agenzia delle entrate e Riscossione

Fiorenzuola d'Arda (PC), 05.06.2019

Avv. Vittoria Romaniello


Per accettazione del debitore

Nasti Rolando




PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Nasti Rolando (C.F. NSTRND55S12F693I), nato a Montoro Inferiore (AV) il 12.11.1955 e residente in Rescaldina (MI) alla via Piave n.17 S.H, nomina quale suo difensore e procuratore in ogni fase della presente procedura e in quelle connesse e dipendenti, l' Avv. Vittoria Romaniello del Foro di Piacenza, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Vittoria Romaniello, sito in Fiorenzuola d'Arda (PC), via V.Faustini n.2. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Fiorenzuola d'Arda (PC), 05 06 2019

Nasti Rolando



Visto per autentica

Avv. Vittoria Romaniello

